

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 15 LUGLIO 2008

N. 112



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 813

Lecce - Variante al Piano Regolatore Generale per esecuzione sentenza T.A.R. Lecce, I Sezione n. 797/91, confermata con decisione C.S. V Sezione n. 1976/94, ricorso “Condominio L'Avventura”. Approvazione definitiva.

Pag. 13076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 814

Santa Cesarea Terme (Le) - Variante al Piano Regolatore Generale per restringimento vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano – Non approvazione e rinvio degli atti.

Pag. 13082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 815

Bovino (Fg) - Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo “C” di Piano Regolatore Generale. Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/07/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 13087

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 854

Leggi regionali nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in Via Madonna del Passo. Comune di Otranto (Le) – Ditta “MG immobiliare s.r.l.”.

Pag. 13093

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 855

Leggi regionali nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. Località Coloni. Comune di Ugento (Le) – Ditta Tecnogas s.n.c.

Pag. 13107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 856

Martina Franca (Ta) – Progetto costruzione di un opificio industriale, ai sensi della Legge regionale n. 08/98. Accordo di Programma tra la Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca del 15/12/2000. Ditta: DIENNE Manifatture s.r.l. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio.

Pag. 13121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 857

Tuglie (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per la realizzazione di una pista ciclabile ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 12 della Legge regionale n. 3/2005. Soggetto proponente: Comune di Tuglie (Le).

Pag. 13126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 996

Taranto – Variante al Piano Regolatore Generale per individuazione nuova zona per insediamenti produttivi nella circoscrizione di Talsano-San Donato. Approvazione.

Pag. 13131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 997

Barletta (Ba) - Variante al Piano Regolatore Generale per individuazione nuova zona per insediamenti produttivi “zona 1 ovest”. Approvazione.

Pag. 13137

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 813

Lecce - Variante al Piano Regolatore Generale per esecuzione sentenza T.A.R. Lecce, I Sezione n. 797/91, confermata con decisione C.S. V Sezione n. 1976/94, ricorso "Condominio L'Avventura". Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Lecce, dotato di P.R.G., con Delibera di C.C. n.117 del 27.09.1999 ha adottato, in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez di Lecce n. 797/91 del 04.12.1991, confermata dal Cons. di Stato- Sez. V- con decisione n. 1976/94 del 29.04.1994 e in esecuzione della stessa, una specifica variante al P.R.G. concernente l'adeguamento alle decisioni del Giudice Amministrativo.

Con nota prot. n. 201 del 13/01/2004 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di sentenza T.A.R. n. 6575/2002
- copia delle note comunali inviate alla Regione Puglia in data 15.06.2000 e in data 02.10.2002

Con nota n. 9391 del 23/10/2002 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di ricorso al T.A.R. dal condominio "L'avventura" per l'ottemperanza della sentenza T.A.R. n.797/91 (n.3 copie)

Con nota n. 7477 del 06/07/2000 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di Delibera di C.C. n. 117 del 27/09/1999
- copia del ricorso n. 1393/90
- copia del ricorso n. 810/91

- copia di sentenza T.A.R. n.797/91
- copia di ricorso in appello n.576/92
- copia della decisione del C.di S. n. 1076/95
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 16/05/1996
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 02/04/1997
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 29/10/1998
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 20/05/1999
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 14/07/1999
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 16/05/1996
- copia di stralcio planim. P.R.G. zonizzaz. (adozione)
- copia di stralcio planim. P.R.G. zonizzaz. (approvazione)
- copia di documentazione fotografica
- copia delle planimetrie interessate dall'adeguamento
- copia nota Avvocatura prot. n.367/4.10.1998
- copia seduta consiliare del 09/11/1998
- copia verbale del 25/03/1999
- copia nota condominio "L'Avventura" del 20/05/1999
- copia certificato di deposito del. C.C. n.117/99
- copia stralci "La gazzetta del Mezzogiorno" e "Quotidiano" con pubblicazione della delib. N. 117/99.

Ciò premesso e con riferimento agli atti trasmessi si evidenzia quanto segue. Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3919/1989 e n. 6646/1989 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n.23 del 01/02/1990.

Il condominio "L'avventura" è costituito da tre corpi di fabbrica separati e da un'area pertinenziale, con relativa strada privata di accesso alla proprietà, il tutto realizzato dalla società s.a.s. Ro.Ca.Sa di Puscio Concetta Immacolata e C, edificato su suolo in catasto al fg.211, p.lle 559 e 556, in virtù della concessione edilizia n.127 del 28/02/1979.

Il Condominio Edilizio "L'Avventura" con ricorsi n.1393 del 31.05.90 e n. 810 del 23.03.1991 ha impugnato innanzi al TAR gli atti di approvazione del P.R.G. relativamente alla modifica delle scelte originariamente formulate in sede di adozione del P.R.G..

In particolare gli elaborati grafici del P.R.G. adottato individuavano la viabilità esistente di accesso al condominio quale viabilità di tipo privato e prevedevano una viabilità pubblica parallela alla stessa con accesso da via Bonifacio; negli elaborati del P.R.G. approvato in sede definitiva tale situazione risulta modificata con spostamento della viabilità pubblica in coincidenza con la viabilità privata esistente di accesso al condominio.

Il TAR Puglia - Sezione di Lecce, con sentenza n 797/91 ha accolto i ricorsi di cui sopra annullando gli atti di approvazione del P.R.G. limitatamente all'interesse del ricorrente, ritenendo la soluzione viaria del P R G vigente illegittimamente modificativa rispetto al P.R.G. adottato.

Successivamente tale provvedimento è stato impugnato dalla Società RO.CA.SA. S.a.s.presso il Consiglio di Stato, con ricorso in appello n. 576/92.

Con decisione n. 1076/94 il Consiglio di Stato - Sezione V, ha respinto il ricorso confermando la sentenza T.A.R. impugnata e quindi l'illegittimità della soluzione viaria del PRG vigente.

A seguito della sentenza il Comune di Lecce ha adottato una specifica variante al PRG ripristinando le originarie previsioni ovvero la pianificazione di una strada pubblica con unico accesso da Via Bonifacio chiusa da un lato e munita di slargo per l'inversione dei mezzi in transito; il tutto in adeguamento alla sentenza del TAR n. 797/91.

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n. 117/99, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento

del C.C. e in considerazione degli aspetti di carattere tecnico-amministrativo, il S.U.R. ha ritenuto di poter condividere la variante proposta dal Comune di Lecce.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n.56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 27/03/2008 si è espresso negativamente con parere n. 18/2008, che recita testualmente:

"esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.07 del 13/03/08.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80- la variante al P.R.G. per esecuzione a sentenza T.A.R. Lecce, I Sezione n.797/91, confermata con decisione C.S. V Sez. n. 1976/94, ricorso "Condominio L'Avventura", nei termini del parere del CUR n. 18/2008, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta

dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 2 della L.r. n. 11/1981, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 18/2008 ed esposte nella relazione stessa in premessa, la variante al PRG del Comune di Lecce ".

adottata con delibera di C.C. n. 117 del 27/09/1999 per esecuzione della sentenza T.A.R. Lecce. I Sezione n.797/91, confermata con decisione C.S. V Sez. n.1976/94. su ricorso del "Condominio L'Avventura";


- DI DEMANDARE al competente Assessorato all' Urbanistica e Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 27/03/2008

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.18/2008

oggetto: **LECCE** – Variante al P.R.G. per esecuzione sentenza T.A.R. Lecce, I Sez. n.797/91, confermata con decisione C.S. V Sez. n.1976/94, ricorso “Condominio L’Avventura”.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all’art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.07 del 13/03/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Nunzio Paolicelli;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGOMENTO

ai sensi dell’art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l’allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.07 del 13/03/08.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Nunzio PAOLICELLI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 007 del 13 MAR. 2008

Oggetto: Comune di LECCE. VARIANTE al P.R.G.- Esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia – 1° sez. Lecce – n.797/91 del 04.12.1991. confermata dal Cons. di Stato- Sez. V con decisione n. 1976/94 del 29.04.1994. Ricorso del condominio L'Avventura c/Comune di Lecce- Variante al P.R.G.

Il Comune di Lecce, dotato di P.R.G., con delibera di C.C. n.117 del 27.09.1999 ha adottato, in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Puglia – Sez di Lecce n. 797/91 del 04.12.1991, confermata dal Cons. di Stato- Sez. V- con decisione n.1976/94 del 29.04.1994 e in esecuzione della stessa, la variante al P.R.G. di adeguamento.

Con nota prot. n. 201 del 13/01/2004 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di sentenza T.A.R. n.6575/2002
- copia delle note comunali inviate alla Regione Puglia in data 15.06.2000 e in data 02.10.2002

Con nota n. 9391 del 23/10/2002 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di ricorso al T.A.R. dal condominio "L'avventura" per l'ottemperanza della sentenza T.A.R. n.797/91 (n.3 copie)

Con nota n. 7477 del 06/07/2000 sono stati inviati i seguenti atti:

- copia di Delibera di C.C. n. 117 del 27/09/1999
- copia del ricorso n.1393/90
- copia del ricorso n.810/91
- copia di sentenza T.A.R. n.797/91
- copia di ricorso in appello n.576/92
- copia della decisione del C.di S. n.1076/95
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 16/05/1996
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 02/04/1997
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 29/10/1998
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 20/05/1999
- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 14/07/1999

- copia verbale Comm. Consil. Urban. del 16/05/1996
- copia di stralcio planim. P.R.G. zonizzaz. (adozione)
- copia di stralcio planim. P.R.G. zonizzaz. (approvazione)
- copia di documentazione fotografica
- copia delle planimetrie interessate dall'adeguamento
- copia nota Avvocatura prot. n.367/4.10.1998
- copia seduta consiliare del 09/11/1998
- copia verbale del 25/03/1999
- copia nota condominio "L'Avventura" del 20/05/1999
- copia certificato di deposito del. C.C. n.117/99
- copia stralci "La gazzetta del Mezzogiorno" e "Quotidiano" con pubblicazione della delib. N.117/99.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.3919/1989 e n.6646/1989 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n.23 del 01/02/1990.

Il condominio "L'avventura" è costituito da tre corpi di fabbrica separati e da un'area pertinenziale, con relativa strada privata di accesso alla proprietà, il tutto realizzato dalla società s.a.s. Ro.Ca.Sa di Puscio Concetta Immacolata e C., edificato su suolo in catasto al fg.211, p.lle 559 e 556, in virtù della concessione edilizia n.127 del 28/02/1979.

Il Condominio Edilizio "l'Avventura" con ricorsi n.1393 del 31.05.90 e n. 810 del 23.03.1991 ha impugnato innanzi al TAR gli atti di approvazione del P.R.G. relativamente alla modifica delle scelte originariamente formulate in sede di adozione del P.R.G..

In particolare gli elaborati grafici del P.R.G. adottato, individuavano la viabilità esistente di accesso al condominio quale viabilità di tipo privato e prevedeva una viabilità pubblica parallela alla stessa con accesso da via Bonifacio; negli elaborati del P.R.G. approvato in sede definitiva tale situazione risulta modificata con spostamento della viabilità pubblica in coincidenza con la viabilità privata esistente di accesso al condominio.

Il TAR Puglia — Sezione di Lecce, con sentenza n 797/91 ha accolto i ricorsi di cui sopra annullando gli atti di approvazione del P.R.G. limitatamente all'interesse del ricorrente, ritenendo la soluzione viaria del P R G vigente illegittimamente modificativa rispetto al P.R.G. adottato.

Successivamente tale provvedimento è stato impugnato dalla Società RO.CA.SA. S.a.s.presso il Consiglio di Stato, con ricorso in appello n.576/92.

Con decisione n.1076/94 il Consiglio di Stato — Sezione V, ha respinto il ricorso confermando la sentenza T.A.R. impugnata e quindi l'illegittimità della soluzione viaria del PRG vigente.

A seguito della sentenza il Comune di Lecce ha adottato una specifica variante al PRG ripristinando le originarie previsioni ovvero la pianificazione di una strada pubblica con unico accesso da Via Bonifacio chiusa da un lato e munita di slargo per l'inversione dei mezzi in transito, il tutto in adeguamento alla sentenza del TAR n. 797/91.

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n.117/99, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento del C.C., in considerazione degli aspetti di carattere tecnico-amministrativo, le stesse si ritengono condivisibili.

Quanto innanzi si rimettono al C.U.R. per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 814

Santa Cesarea Terme (Le) - Variante al Piano Regolatore Generale per restringimento vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano – Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Santa Cesarea Terme, dotato di PRG vigente approvato con D. di G.R. n. 688 del 19/04/1993, con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 07/03/2003 ha adottato la variante finalizzata al restringimento del vincolo cimiteriale nelle frazioni di Cerfignano e Vitigliano. Gli atti pervenuti consistono in:

- Copia di Delibera di C.C. n. 09 del 07/03/2003;
- Copia parere del servizio Sanitario Nazionale A.U.S.L. LE/2 Maglie;
- N° 2 copie tav. 4 P.R.G. "Centro Urbano-Cerfignano";
- N° 2 copie tav.5 P.R.G. "Centro Urbano-Vitigliano";

Nel merito della proposta, si evidenzia che la stessa comporta la formazione di una fascia di rispetto della profondità di mt. 100,00 in alternativa ad una fascia di mt. 200,00 così come previsto dal P.R.G. vigente.

Per la stessa proposta il Comune di Santa Cesarea Terme ha acquisito il parere favorevole della A.U.S.L. LE/2 Maglie giusta nota del 07/04/2003.

In proposito, per gli aspetti urbanistici relativi alla riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, ciò che evidenzia la normativa vigente (art. 28 della L. n. 166/2002) è più propriamente riferita agli eventuali ampliamenti dei cimiteri esistenti.

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica da parte del Settore Urbanistico

Regionale che con relazione n. 08 del 13.03.2008 ha ritenuto di poter condividere la variante proposta limitatamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale presente nel centro abitato di "Cerfignano", con la specificazione che detta riduzione dovrà riguardare esclusivamente i fabbricati e le aree di pertinenza degli stessi regolarmente assentiti prima dell'adozione del vigente P.R.G. Infine il S.U.R. ha sottolineato che dette superfici dovranno avere una destinazione d'uso coerente con quelle immediatamente limitrofe, ovvero dovranno essere tipizzate quali "Zone B2".

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 27/03/2008 si è espresso negativamente con parere n. 19/2008, che recita testualmente:

"esprime parere negativo all'argomento ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, in considerazione della carenza di adeguate motivazioni tecnico - urbanistiche, segnatamente in rapporto alle disposizioni in materia della L. n. 166/2002 (art.28).

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di non approvare - ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80- la variante al P.R.G. per restringimento del vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano, nei termini del parere del CUR n. 19/2008, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla

scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI NON APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e del-

l'art. 2 della L.r. n. 11/1981, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 19/2008 esposte nella relazione stessa in premessa, la variante al P.R.G. per restringimento vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano, adottata dal Comune di Santa Cesarea Terme con delibera di C.C. n. 09 del 07/03/2003;


- DI DEMANDARE al competente Assessorato all' Urbanistica e Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale

Bari

ADUNANZA DEL 27/03/2008

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.19/2008

oggetto: SANTA CESAREA TERME (LE) – Variante al P.R.G. per restringimento vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.08 del 13/03/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Nunzio Paolicelli;


ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, in considerazione della carenza di adeguate motivazioni tecnico-urbanistiche, segnatamente in rapporto alle disposizioni in materia della L. n.166/2002 (art.28).

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Nunzio PAOLICELLI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 008 del 13 MAR. 2008

Oggetto: Comune di SANTA CESAREA TERME. Variante al P.R.G. per il restringimento del vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano. DELIBERA di C.C. n. 30 del 23.07.2005.

Il Comune di Santa Cesarea Terme, dotato di PRG vigente approvato con D. di G.R. n. 688 del 19/04/1993, con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 07/03/2003 ha adottato la variante finalizzata al restringimento del vincolo cimiteriale nelle frazioni di Cerfignano e Vitigliano.

Gli atti pervenuti consistono in:

- Copia di Delibera di C.C. n. 09 del 07/03/2003;
- copia parere del servizio Sanitario Nazionale A.U.S.L. LE/2 Maglie;
- N° 2 copie tav. 4 P.R.G. "Centro Urbano- Cerfignano";
- N° 2 copie tav.5 P.R.G. "Centro Urbano- Vitigliano";

In definitiva, nel merito della proposta, si evidenzia che la stessa comporta la formazione di una fascia di rispetto della profondità di mt. 100,00 in alternativa ad una fascia di mt. 200,00 così come previsto dal P.R.G. vigente.

Per la stessa proposta il Comune di Santa Cesarea Terme ha acquisito il parere favorevole della A.U.S.L. LE/2 Maglie giusta nota del 07/04/2003.

In proposito per gli aspetti urbanistici relativi alla riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali all'attualità la normativa vigente (art. 28 della L. n. 166/2002) si evidenzia che detta normativa più propriamente è riferita agli eventuali ampliamenti dei cimiteri esistenti e non già all'allargamento dei centri abitati.

Posto quanto sopra, considerato che la proposta di che trattasi è riferita alla mera riduzione della fascia di rispetto non connessa ne alla realizzazione di una opera pubblica ne alla attuazione

di un intervento urbanistico si ritiene di condividere quanto proposto limitatamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale presente nel centro abitato di "Cerfignano".

In particolare detta riduzione dovrà riguardare esclusivamente i fabbricati e le aree di pertinenza degli stessi regolarmente assentiti prima dell'adozione del vigente P.R.G.

Dette superfici dovranno avere una destinazione d'uso coerente con quelle immediatamente limitrofe, ovvero dovranno essere tipizzate quale "Zone B2".

Quanto sopra per le competenze del CUR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2008, n. 815

Bovino (Fg) - Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo "C" di Piano Regolatore Generale. Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/07/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se non favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di BOVINO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico è pervenuta la sottoelencata domanda per il rilascio

del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presenterai sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Bovino (FG): Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo "C" di P.R.G.

Con nota prot. n° 6902 del 12/09/2007, acquisita al prot. N° 7967 del 8/10/2007 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Bovino ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato delle zone omogenee di tipo "C" di P.R.G. del Comune di Bovino.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- ALL. A: Relazione tecnica illustrativa;
Relazione economica finanziaria;
Norme Tecniche di Attuazione;
- ALL. B: Proprietà catastali ricadenti nel Piano Particolareggiato;
- TAV.01: Planimetria di P.R.G.;
- TAV 02: Mappa catastale;
- TAV 03: Stato di fatto e curve di livello;

- TAV 04: Modo di intervento;
- TAV 05: Viabilità di piano particolareggiato;
- TAV 06: Principali funzioni;
- TAV 07: Planimetria generale di Piano Particolareggiato
- TAV 08: Planimetria di Piano Particolareggiato con curve di livello e riferimenti di profili - sezioni;
- TAV 09: Planimetria di Piano Particolareggiato su mappa catastale;
- TAV. 10: Lotti di minimo intervento
- TAV 11: Zonizzazione e uso del suolo
- TAV. 12: Planimetria quotata;
- TAV 13: Planovolumetrico;
- TAV 14: Aggregazioni tipologie a quota seminterrato;
- TAV 15: Aggregazione tipologie primo livello;
- TAV 16: Aggregazione tipologie secondo livello;
- TAV 17: Aggregazione tipologie terzo livello;
- TAV 18: Urbanizzazione primaria: schema rete idrica;
- TAV 19: Urbanizzazione primaria: schema rete fognante;
- TAV 20: Urbanizzazione primaria: schema di rete acque reflue meteoriche;
- TAV 21: Urbanizzazione primaria: schema di pubblica illuminazione;
- TAV 22: Urbanizzazione primaria: schema di distribuzione energia elettrica;
- TAV 23: Urbanizzazione primaria: schema di distribuzione gas metano;
- TAV 24: Urbanizzazione primaria: schema rete telefonica;
- TAV 25: Profili e sezioni;
- TAV 26: Tipologie edilizie;
- TAV 27: Inserimento del Piano Particolareggiato nel P.R.G.;
- TAV 28: Particolari costruttivi: rete idrica;
- TAV 29: Particolari costruttivi: rete fognante;
- TAV 30: Particolari costruttivi: rete acque meteoriche;
- TAV 31: Particolari costruttivi: pubblica

- illuminazione;
- TAV 32: Particolari costruttivi: distribuzione energia elettrica;
- TAV 33: Particolari costruttivi: viabilità e percorsi pedonali;
- TAV 34: Catalogo "A";
- TAV 35: Catalogo "B".
- Relazione paesaggistica con documentazione fotografica e stralci della cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Con nota prot. 8045/c del 9/10/2007 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Comune di Bovino documentazione integrativa relativa alla pratica in oggetto. Con nota prot. 8019 del 25/10/2007 il Comune di Bovino ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, ovvero:

- Delibera di C.C. n° 34 del 25/07/2005 di adozione del P.P.
- Parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974
- Parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 56/1980;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino di cui al prot. 6426 del 25/7/2007.
- Scheda di controllo urbanistico.

Con nota prot. n° 9333 del 18/12/2007 il Comune di Bovino ha trasmesso il parere favorevole della Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Settore foreste;

Il programma costruttivo in parola prevede insediamenti residenziali, e nella soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

St	mq.	43.746
Volume Massimo edificabile	mc.	54.682
Volume fabbricati preesistenti	mc.	5.249
Volumetria di progetto	mc.	49.433
Volume complessivo P.P.	mc.	54.682
Ift	mc/mq	0,1249
Area per istruzione	mq.	2.470
Area per attrezz. int. comune	mq.	1.108
Area a verde pubblico	mq.	4.935

Area per parcheggi pubblici	mq.	1.955
Superficie coperta residenz.	mq.	7.561
RC %		17,28
N. abitanti insediabili		547

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività »

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di BOVINO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la « valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema «assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o

di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree... ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. »

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 , va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il

territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area oggetto di intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da Vincolo idrogeologico, per il quale risulta reso il parere favorevole con prescrizioni - prot. n°8397 del 6/12/2007- della Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Settore foreste che si riporta testualmente di seguito :

"(...) Quest'ufficio con la presente esprime parere favorevole alla realizzazione del piano particolareggiato ai sensi dell'art. 1 del R.D. L. 3267/1923, con la esclusione delle aree identificate catastalmente dal fg. n° 35 partt. 310, 311, 252, per la presenza di soprassuolo di interesse forestale, nel rispetto dei contenuti della relazione geologica e delle prescrizioni ivi contenute.(...)"

La documentazione presentata evidenzia inoltre che l'intervento progettuale interviene su aree parzialmente interessate dal P.A.I., classificate

come a "pericolosità geomorfologica media (PG2) e alta (PG3)", per le quali è stato reso con nota prot. 6426 del 25/7/2007 il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia che si riporta testualmente di seguito:

"(...) Per quanto esposto e per quanto di competenza, si esprime Parere di Conformità dell'intervento al P.A.I. con le seguenti prescrizioni:

- che non vengano realizzate le costruzioni previste nel sub-comparto C1 e ricadenti in area PG3;
- che in fase di progettazione esecutiva dei singoli interventi il dimensionamento delle strutture fondali sia conseguente all'analisi locale e globale del versante in condizioni pre e post intervento. (...)"

Le aree oggetto di intervento non risultano interessate da altri ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39,decreti Galasso, usi civici).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia est del centro abitato di Bovino, in un aree interessate da ampie superfici coltivate e da edificazione diffusa.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza degli edifici della Zona 167, della strada provinciale e del campo sportivo situato anch'esso in prossimità dell'area oggetto di intervento. Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o

"area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Si specifica comunque che il P.U.T.T./P. per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio individua, nei sottoinsiemi assetto geologico - geomorfologico- idrogeologico, anche gli ambiti che presentano una vulnerabilità significativa al dissesto geologico-geomorfologico - idrogeologico. In particolare i predetti ambiti, pur essendo definiti dall'art. 3.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., risultano comunque privi di riferimenti cartografici, ovvero non sono individuati graficamente nella relativa cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Risulta evidente che i predetti ambiti, che pre-

sentano una vulnerabilità significativa al dissesto, pur non essendo specificatamente cartografati dal P.U.T.T./P. attesa la natura ricognitiva del predetto vincolo paesaggistico, risultano comunque di fatto coincidenti, come conformazione e localizzazione, con gli ambiti territoriali a pericolosità geo-morfo-idrologica individuati dal Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n° 39 del 30/11/2005.

Ciò stante con riferimento al Piano Particolareggiato di cui trattasi, si ritiene necessario recepire in foto le prescrizioni formulate con nota n° 6426 del 25/7/2007 dall'Autorità di Bacino della Puglia, ovvero stralciare tutte le previsioni del sub-comparto C1 in quanto ricadenti in area classificata PG3 ad alta pericolosità geomorfologica.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, così come riconfigurato secondo le prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino e dal Settore Foreste, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, così come riconfigurata secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino e del Settore Foreste, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista pae-

saggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, ad integrazione delle prescrizioni formulate dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Foreste e dall'Autorità di Bacino che qui si intendono integralmente riportate, le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.

La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'at-

tuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.

Dovrà essere opportunamente garantito attraverso la realizzazione di idonee opere di mitigazione, il corretto scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.

Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra oltre che per consentire una migliore difesa del suolo attesa l'esistente vulnerabilità, anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione

Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97 .

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di Bovino, relativamente al piano particolareggiato delle zone omogenee di tipo C di P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in nar-

rativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 854

Leggi regionali nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in Via Madonna del Passo. Comune di Otranto (Le) – Ditta “MG immobiliare s.r.l.”.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'P.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma,

per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di OTRANTO (Ta) con nota n. 1935 del 27/02/2004, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Marti Costruzioni Edili s.r.l." Amministratore unico Sig. Antonio Vito Marti con sede in STERNATIA alla Via Brindisi n. 7, di una struttura alberghiera, nell'ambito del territorio comunale su di un area tipizzata dal vigente P.R.G. come zona "verde privato" al foglio 44 p.lle 400, 131, 138, 398 del comune di Otranto.

Con la stessa nota n. 1935/04 è stato inviato il parere istruttorio in ordine all'intervento programmato espresso dal Tecnico convenzionato e dal Responsabile SUAP che testualmente di seguito si riporta:

- Vista l'istanza presentata dalla Marti Costruzioni Edili s.r.l., con sede in Sternatia, di cui al prot. del Comune di Otranto n. 10400 del 04.12.2003, con la quale si chiedeva di promuovere un accordo di programma ai sensi L.R. n° 34/94, così come modificata dalla LR. n.° 8/98, per la realizzazione delle seguenti opere:
- "Variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo", consistente:

Albergo

La struttura ricettiva da realizzare rientra nella classificazione degli esercizi alberghieri, con un numero di posti letto complessivo pari a 276, a

gestione unitaria, dotato di camere con servizi centralizzati.

L'ingresso pedonale è previsto dalla via Madonna del Passo, con una piazzetta esterna, che garantisce la sosta di numerose persone senza invadere la sede stradale.

Nella zona dell'ingresso al piano terra sono ricavati la reception e gli uffici amministrativi, mentre al piano seminterrato la hall si apre al giardino posteriore esterno e agli spazi dei servizi interni costituiti da: ristorante con sala, cucina, dispensa, sala T.V., bar con deposito, servizi igienici, spogliatoi del personale, palestra e beauty center.

Le camere per gli ospiti sono collocate ai piani terra, primo, secondo e terzo. Il numero complessivo delle camere è pari a 100, comprendenti camere da uno, due e tre posti letto.

Ogni camera è dotata di proprio servizio igienico, alcuni con areazione diretta, altri con areazione forzata.

Tutte le camere hanno un piccolo terrazzino di pertinenza sul quale si apre la porta esterna che garantisce illuminazione ed areazione diretta.

Il collegamento dei vari livelli è garantito da due vani scala di tipo protetto, e da due ascensori, di dimensioni tali da garantire il trasporto anche di persone su sedia a ruote.

Ogni piano è quindi dotato di due uscite che immettono in scale protette e quindi in luoghi sicuri (esterno dell'edificio), nel rispetto delle norme di prevenzione incendi.

L'area complessiva della struttura ricettiva è pari a 3.419 mq.

Sull'intero perimetro dell'area dell'intervento sarà realizzata una recinzione, in pietra a secco, posizionata sui confini con gli altri terreni.

I parcheggi privati necessari alla struttura

saranno ricavati in parte interni all'edificio, al piano interrato, in parte all'esterno, nell'area di pertinenza dell'albergo.

All'autorimessa interna si accede da via com. Martiri mediante rampa di pendenza pari al 20%, che raggiunge un calpestio posto a - 5,5 m.. Tale spazio è stato progettato nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, compartimentandolo rispetto alla parte restante dell'edificio e collegandolo ad esso solo tramite spazi filtri antincendi.

I parcheggi esterni sono raggiungibili tramite altra rampa da via com. Martiri, che permette di superare il dislivello esistente tra la quota strada e la quota dello spazio esterno retrostante l'edificio.

La superficie destinata a parcheggi privati (interni+esterni) risulta comunque superiore al valore di $16.240/10 = 1.624$ mq., che rappresenta il parametro minimo per parcheggi, corrispondente a 1 mq per ogni 10 mc edificati.

I parcheggi privati presenti, inoltre, soddisfano il requisito di avere un posto auto riservato per almeno il 50% delle camere, come richiesto dalla L.R. n. 11/99 per alberghi a 4 stelle.

Nello spazio esterno di pertinenza dell'albergo, sul lato posteriore, sarà prevista la realizzazione di una piscina, di uno spazio giochi per bambini e di uno spazio ricreativo, servizi da un manufatto nel quale realizzare gli spogliatoi, i servizi igienici e un piccolo bar.

VISTO

la Legge Regionale n. 34/94 e succ. mod. L.R. 8/98;

gli elaborati di progetto allegati e regolarmente redatti ai sensi della suddetta Legge;

ATTESO

Che dall'istruttoria eseguita da questo ufficio

emerge che: il terreno ricade in zona "verde privato" così come definita dallo strumento urbanistico vigente; il terreno è oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39;

- l'intervento proposto insiste su un'area che non presenta vincoli di immodificabilità del territorio derivanti da leggi regionali e dalle N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio in quanto rientrante all'interno dei "territori costruiti" così come definiti nella perimetrazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 10.11.2003, inviata alla Regione Puglia con prot. n°1189 del 05.02.2004; per i motivi suddetti viene soddisfatto il requisito della "idoneità" dell'area;
- il requisito della "sufficienza", connesso alla dimensione fisica dello spazio, è soddisfatto dal momento che il P.R.G. del Comune di Otranto non prevede sul territorio la presenza di nuove aree destinate alla realizzazione di insediamenti turistico-ricettivi;
- l'intervento soddisfa le richieste della L.R. 34/94 e succ.mod. L.R.8/98 e precisamente:
 - a) non sono presenti nell'ambito dello strumento urbanistico vigente zone specificamente tipizzate all'attività in oggetto;
 - b) si tratta di attività a totale carattere turistico-ricreativo;
 - c) che l'attività di che trattasi attiva come minimo i n. 10 posti di lavoro su base annua;
 - d) che è rispettato quanto stabilito dalle N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio;
 - e) che per le aree a standards urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/68, secondo il comma 2 dell'art. 5, viene richiesta dal proponente la totale monetizzazione; il progetto non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, in quanto già totalmente esistenti nell'area in questione, in particolare: viabilità, rete idrica potabile, rete fognaria, rete elettrica e di illuminazione pubblica; tutto ciò premesso, si esprime PARERE FAVOREVOLE sull'intervento in istruttoria, in quanto lo stesso

soddisfa i requisiti della L.R. 34/94 e succ.mod. L.R. 8/98; pertanto, la pratica in oggetto può essere inoltrata alla Regione Puglia per la richiesta di Accordo di Programma ai sensi della L.R. 34/94 e succ.mod. L.R. 8/98."

Nelle more della definizione dell'istruttoria tecnica di competenza del Settore Urbanistico Regionale sono pervenute due note, la prima in data 24.09.2007 e la seconda in data 15.04.2008.

Con la prima nota n. 9224 del 24/09/2007 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Otranto ha trasmesso al competente Settore Urbanistica Reg.le l'integrazione documentale di seguito riportata: domanda di voltura; titoli di proprietà; relazione geologica; integrazione alla relazione finanziaria. In particolare alla domanda di voltura si rileva che la Società "Marti Costruzioni Edili s.r.l." intestataria dell'originaria istanza, chiede al Sindaco di Otranto, il subentro nel prosieguo dell'iter finalizzato alla definizione del richiesto Accordo di Programma della Società "M.G. Immobiliare s.r.l." amministratore unico sig.ra Giuseppina Greco con impegno da parte di quest'ultima società ad assumere tutti gli oneri e impegni derivanti da detto Accordo.

Con la seconda nota n. 3971 del 15.04.2008 il responsabile del procedimento amministrativo ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta interessata comprendente: istanza; relazione geologica integrativa; - deliberazione della G.C. n. 106 del 24.04.2001.

In particolare la relazione geologica trasmessa perviene alle conclusioni che di seguito si riportano:

"Il sito considerato non è un'area soggetta a rischio idrogeologico o comunque sottoposta alla realizzazione di interventi finalizzati al controllo ed alla mitigazione dello stesso rischio.

Appare tuttavia sempre auspicabile attenersi ad un criterio che garantisca lo sviluppo delle atti-

vità produttive ed economiche del territorio in modo sostenibile e compatibile con le caratteristiche fisiche e sociali dello stesso, preservando e rispettando il territorio su cui si interviene. Sulla base delle osservazioni eseguite si può concludere che:

- 1) l'area circostante il canale presente sul lato orientale del lotto considerato non presenta prescrizioni di carattere idrogeologico e paesistico
- 2) lo stesso canale non costituisce una via preferenziale di deflusso superficiale dal momento che appaiono mutate sia le destinazioni dei terreni ricadenti nel suo bacino imbrifero, sia il regime pluviometrico locale."

Inoltre, per quanto attiene la richiesta monetizzazione delle aree per standards pubblici ex art. 5 del D.M. 02/04/68 n. 1444 dalla deliberazione di G.C. n. 106/01 si evince che l'Amministrazione comunale di Otranto ha già provveduto, in casi analoghi, a concedere la monetizzazione in mancanza di idonee aree da cedere per standards urbanistici.

Ciò premesso, ed entrando nel merito della richiesta di A. di P. si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto, interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di Otranto come zona destinata a "verde privato" dalla superficie complessiva di mq. 3419 in catasto riportata alle particelle n. 400, 398, 131, 138 del foglio di mappa n.44. alla Via della Madonna del Passo angolo Via com. Martiri in una zona già urbanizzata posta a ridosso della zona di completamento residenziale.

L'intervento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- Superficie lotto: mq 3.419,00;
- da monetizzare: mq 3.492,00;
- fondiaria: pari a quella del comparto; "
- max copribile pari al 50%;
- H max: ml 13,00
- Distanza dai confini: mi 5

- Volume massimo edificabile (4,75 mc/mq)=
(4,75 mc/mq x 3.419,00 mq) = mc 16.240,00
- Volume di progetto mc 16.240,00.

Il lotto è interessato da un canale di bonifica che ne divide in due la proprietà; sul lotto posto a Nord-Ovest è collocato l'edificio albergo, sul lotto posto a Sud-Ovest la piscina con i servizi annessi e bar, ed una parte dei parcheggi privati.

L'intervento prevede, come già detto, la realizzazione di una struttura ricettiva con 276 posti letto distribuiti in camere da 1, 2, 3 posti letto ai piani terra, primo, secondo, terzo. Al piano seminterrato sono collocati la hall, il ristorante con sala cucina e dispensa, la sala Tv, il bar con deposito e la palestra con il beauty center. Al piano interrato sono collocati la restante parte dei parcheggi privati, un locale deposito e due locali impianti.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati:

- TAV. N. 1 - Corografia, Stralcio P.R.G., Stralcio Catastale, Stralcio aerofotogrammetrico;
- TAV. N. 2 - Planimetria generale, indicazione volumi da edificare, tavola di variante con il calcolo degli indici e parametri urbanistici;
- TAV. N. 3 - Progetto: pianta piano interrato;
- TAV. N. 4 - Progetto: pianta piano seminterrato;
- TAV. N. 5 - Progetto: pianta piano terra;
- TAV. N. 6 - Progetto: pianta piano primo;
- TAV. N. 7 - Progetto: pianta piano secondo;
- TAV. N. 8 - Progetto: pianta piano terzo;
- TAV. N. 9 - Progetto: pianta piano coperture;
- TAV. N. 10 - Progetto: prospetti;
- TAV. N. 11 - Calcolo delle superfici utili;
- TAV. N. 12 - Calcolo dei volumi;
- TAV. N. 13 - Profilo dell'area di intervento;
- TAV. N. 14 - Planimetria delle opere di urbanizzazione;
- Studio di fattibilità economica finanziaria di una operazione immobiliare;
- Allegato A: Relazione tecnica descrittiva con allegati: dati catastali, perimetrazione "terri-

- tori costruiti" PUTT\P, bozza di convenzione;
- Studio di Fattibilità economica;
- Allegato C: documentazione fotografica;
- Scheda di controllo paesistico;
- Relazioni geologiche inviate con note 9224/07 e 3791/08;
- Domanda di voltura;
- Copia dei titoli di proprietà.
- Delibera di C.C. n. 106 del 24/04/2001

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R.n°34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Otranto, si desume che:

- 1) l'attività dell'insediamento a carattere turistico ricettivo comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari ad un numero non inferiore a n. 10 unità;
- 2) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di OTRANTO non dispone di aree con destinazione specifica e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società "M.G. Immobiliare s.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 2004 n°34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.).

La variante connessa all'Accordo di Programma, secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi propri del progetto in questione, risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto di intervento in area periurbana, strettamente a ridosso dell'abitato e come tale non configgente con le direttrici di espansione dello stesso abitato con il quale si integra funzionalmente.

Per quanto attiene agli standards urbanistici ex art. 5 - punto 2 - del D.M. n. 1444/68, nella relazione di progetto viene determinata la superficie lorda di pavimento pari a 4.365,00 mq. cui corrisponde un'area per standards da cedere al

Comune nella misura di 80 mq/100 mq. di superficie lorda di pavimento ($4.365 \times 80 : 100$) = mq. 3.492, di cui almeno il 50% destinato a parcheggi pubblici.

In proposito, nella stessa relazione di progetto si dichiara testualmente "In realtà non esistendo la possibilità di recepire tali superfici sul terreno in questione si chiede la monetizzazione di tali standards. Tale richiesta è suffragata dal fatto che la zona intorno all'intervento è già dotata di ampie superfici a parcheggio, a verde e per attrezzature collettive.

Di recente infatti sono stati realizzati parcheggi pubblici e progetti di sistemazioni esterne con spazi a verde, circa 200 m. dall'area dell'albergo.

Inoltre, con l'approvazione definitiva del P.R.G., pur eliminando le previsioni edificatorie nelle aree a ridosso di quella di intervento, si sono mantenute le destinazioni previste per le aree degli standards urbani. Per tale motivo il P.R.G. contiene attualmente ampie aree per standards, sovradimensionate rispetto alle reali necessità."

Ciò premesso, occorre evidenziare in primo luogo che le aree a standards come sopra determinate, pari a mq. 3.492 superano la dimensione complessiva delle aree in gioco (costituite da due superfici separate da un canale di bonifica) pari a mq. 3.419.

Le stesse aree in gioco sono l'una completamente impegnata dal corpo di fabbrica destinato propriamente ad albergo e l'altra in parte utilizzata come parcheggio privato ex lege 122/89 (Tognoli) e in parte come piscina (quest'ultima con carattere di servizio al complesso alberghiero).

Ciò stante, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'intervento proposto che in punto di fatto, quanto a dimensione del lotto, non consentono il reperimento in toto delle aree a standards nella misura prevista (mq. 3.492), potendo contribuire in tal senso solo la superficie destina-

ta a piscina con le aree di pertinenza, si ritiene di poter concordare con la richiesta monetizzazione a condizione che quanto innanzi evidenziato, anche con riferimento alle prospettazioni di carattere generale richiamate in merito nella relazione di progetto, sia oggetto di specifica condizione e volontà del Consiglio Comunale in sede di ratifica dell'A. di P.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettate le distanze del nuovo Codice della Strada.
- 2) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 3) Obbligo da parte della società "M.G. Immobiliare s.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;
- 4) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (non meno di 10 unità) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori

degli oneri relativi al permesso di costruire.

In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nullavolta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima;

- 5) Acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia in riferimento alla presenza del canale di bonifica che dovrà essere comunque oggetto di manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde per consentire il normale deflusso delle acque piovane;
- 6) nella realizzazione delle aree di sosta e dei percorsi interni all'area d'intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
- 7) nelle aree a verde dovranno essere usate essenze autoctone proprie dei luoghi interessati;
- 8) le finiture esterne dei manufatti saranno su toni chiari a tinte chiare e neutre che vanno sino al bianco.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica del PUTT/p, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile di tipo "C" ed atteso l'inserimento all'interno dei territori costruiti come definiti nella Del. di C.C. n° 51 del 10.11.2003 inviata alla Regione Puglia con prot. n° 1189 del 05.02.2005, come dichiarato responsabilmente dall'U.T. del Comune di Otranto nella relazione istruttoria, si prende atto di detta prospettazione e di conseguenza si ritiene che l'intervento non è soggetta al parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (PU.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.7/98; le stesse aree non risultano ricomprese in Siti di Importanza Comunitaria né in

zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 e per le stesse non sono applicabili le disposizioni ex D.P.R. n. 357/97 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4°, lett. e) - della L.R. 7/97.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona a verde privato a zona per l'insediamento turistico alberghiero, sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 -5° comma- del Dlgs n. 267/2000, dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Otranto.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 . COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N.28/01**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Otranto per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un insediamento turistico-ricettivo da parte della "M.G. Immobiliare s.r.l." nel Comune di Otranto;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



1

Presidenza della Giunta Regionale

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Nicola VENDOLA e il Comune di Otranto rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Luciano CARIDDI in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo, in Otranto da parte della ditta "M.G. Immobiliare s.r.l."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2

REGIONE  **PUGLIA**
Presidenza della Giunta Regionale

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." ha in programma la realizzazione dell'insediamento turistico-ricettivo, alla Via Madonna del Passo nel territorio del Comune di OTRANTO ;
- b) che, la Ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione.
- d) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di OTRANTO ha richiesto, con istanza del 27/02/2004, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo da parte della ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di OTRANTO:

- a) che lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) del Comune di OTRANTO non dispone di aree giuridicamente efficaci per l'ampliamento dell'insediamento programmato dalla ditta "M.G. Immobiliare s.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 3.419 mq. tipizzata come Zona a "verde privato" nel vigente P.R.G.
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di OTRANTO al foglio 44, p.lle 400, 398, 131 e 138, per una superficie complessiva di mq 3.419.
- c) che la ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti non inferiore a 10 unità;

3


REGIONE PUGLIA
Presidenza della Giunta Regionale


V I S T A

la deliberazione n. ___ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di OTRANTO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "M.G. Immobiliare s.r.l."

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

le parti, la Regione Puglia e il Comune di OTRANTO, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di OTRANTO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." dell'ampliamento di impianto produttivo esistente in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.). Il complesso a carattere turistico ricettivo, ricade in un'area con destinazione a Zona a "verde privato" per circa mq 3.419. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ___ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a standards pubblici, da cedere al Comune, di cui all'art. 5 punto 2 del D.M. n°1444/68, valgono le prescrizioni e precisazioni contenute nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ___ del _____;



Presidenza della Giunta Regionale

- 4) La ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di OTRANTO e la ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.10 nuovi addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

5

REGIONE  **PUGLIA**

Presidenza della Giunta Regionale

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di OTRANTO ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lgs n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di OTRANTO. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di OTRANTO, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "M.G. Immobiliare s.r.l." il permesso a costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -3° comma- L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 8) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

REGIONE  **PUGLIA**

Presidenza della Giunta Regionale

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di OTRANTO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di OTRANTO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

BARI, li _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 855

Leggi regionali nn. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. Località Coloni. Comune di Ugento (Le) – Ditta Tecnogas s.n.c.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'P.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di UGENTO (Le) con nota n. 16661 del 22/08/2002, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta TECNOGAS - S.n.c- Rappresentante

Legale Sig. MONSELLATO Luigi ed Esposito Gianvito, con sede in CASARANO (Le) alla Via Alto Adige sn, di un opificio per attività termoidraulica, tarature valvole di sicurezza e controlli non distruttivi, in località COLONI.

Alla suddetta nota n. 16661/2002 è allegato la relazione-parere istruttorio in ordine all'intervento programmato, del Dirigente dell'Ufficio Tecnico che testualmente di seguito si riporta: ""GENERALITÀ Proponente e proprietà: TECNOGAS S.n.c. di Monsellato Luigi & Esposito Gianvito con sede legale a Casarano (LE) in Via Alto Adige sn (Cod. Fisc. — P. IVA 03035620750); iscritta al Registro delle Imprese di Lecce al nr. 18329 e presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al nr. 182851.

Settore di intervento: industriale e/o artigianale: attività termoidraulica (impianti GPL), taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi;

- Tipologia della proposta: nuovo intervento;
- Finanziamento: contributo statale e fondi propri;
- Destinazione d'usa, non residenziale, artigianale e/o industriale

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE ALLO STATO ATTUALE

- Ubicazione zona dell'intervento: Comune di Ugento, contrada "Coloni"
- Dati catastali. Catasto terreni Comune di Ugento, foglio 6, particella 263;
- Superficie catastale dell'area di proprietà: mq 10473
- Estensione dell'area di proprietà interessata dalla proposta di A.P.: mq 2000
- Strumento urbanistico vigente: P.R.G. adottato con delibere C.C. nr. 59 del 26/02/1982 e nr. 240 del 23/06/88;
- approvato dalla Regione Puglia con delibere G.R. nr. 3846 del 01/08/89 e nr. 1031 del 02/03/90. Destinazione urbanistica: zona "E/1 - agricola produttiva normale" Vincoli di tutela e/o di piano esistenti, nessuno;
- Regime di tutela in relazione a prescrizioni delle tavole del PUTT/p: nessuno;
- Urbanizzazioni esistenti. Viabilità principale

S.P. Ugento — Casarano, strada vicinale, rete elettrica e rete telefonica.

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO

La proposta prevede la realizzazione di un locale artigianale da destinarsi per attività termoidraulica, taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi. L'azienda TECNOGAS S.n.c, opera nel settore dell'impiantistica idrotermica (impianti termici a GPL, manutenzione, taratura valvole di sicurezza, etc.) e nel settore dei controlli non distruttivi per il controllo spessori e accertamento corrosioni su semilavorati in acciaio al C e C. MN.

L'iniziativa nasce dall'idea e dalla volontà di incrementare e migliorare i servizi offerti dall'azienda ed aumentare la quota di mercato attualmente posseduta.

Variazione di destinazione urbanistica prevista: da zona "E1 - agricola produttiva normale" a zona D2 -zona semindustriale -artigianale

INDICI METRICI E PARAMETRI URBANISTICI DI PREVISIONE (N.T.A.) PER IL NUOVO ASSETTO URBANISTICO ZONA "D2"

- Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 4,00
- Superficie minima del lotto mq 1.500 - 2.000
- Rapporto di copertura mq/mq 0.40
- Numero dei piani fuori terra nr. 2
- Altezza max degli edifici ml. 10,00
- Distanza dai confini in assoluto ml. 5,00
- Distanza dagli edifici in assoluto ml. 10,00
- Distanza dalle strade ml. 10,00
- Strumento di attuazione Concessione Edilizia diretta

Destinazioni d'uso Impianti Industriali e artigianali con relativi servizi tecnici ed amministrativi, depositi, magazzini, ecc.;

INDICI METRICI INTERVENTO

- Superficie catastale dell'area di proprietà: mq. 10.473;
- Superficie del lotto interessata dalla proposta
- di Accordo di Programma: mq. 2.000
- Superficie del lotto al netto delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68 mq. 1.800 = mq. (2.000 — 200) area da cederesi pari al 10% superficie territoriale
- Superficie coperta max mq. 569,64
- Volume di progetto mc. 2.274,07
- Rapporto di copertura mq/mq. 0,32
- Indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,26
- Altezza max ml. 4,25
- Distanza dai confin. ml. 9,75
- Distanza dalle strade ml. 30,00
- Superficie a parcheggio (L. 122/89) mq. 230,00

Il tutto meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici progettuali;

- Urbanizzazioni di progetto: completamento delle infrastrutture necessarie, senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione.
- Compatibilità ambientale: assenza di qualsiasi tipo di inquinamento (emissioni nell'atmosfera, acustico ecc..) per cui trattasi di insediamento compatibile.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI

La costruzione proposta è costituita da un unico corpo di fabbrica costituito da:

1. locale artigianale destinato alla lavorazione avente altezza interna pari a ml. 4,00;
2. uffici amministrativi comprensivi dei servizi per gli addetti (WC e spogliatoi) aventi altezza interna pari a ml. 3,00;
3. volumi tecnici (riserva idrica interrata, centrale idrica, centrale termica e locale compressori) aventi altezza interna pari a mi. 2,20.

Il tutto come evidenziato alla Tav. 4 degli ela-

borati di progetto.

Pertinenza esterna: mq. 230,00 per sosta privata e spazio di manovra nel rispetto della L. 122/89 come da elaborati di progetto.

Struttura realizzata in opera con telai in c.a. gettato in opera (fondazioni, pilastri, travi, etc); copertura piana a solaio latero-cementizio;

Prospetti: tamponamento in muratura dello spessore di cm. 30 rifinita ad intonaco del tipo civile a tre strati per gli uffici e a due strati per il locale, copertura solare opportunamente coibentata ed impermeabilizzata realizzata con lastre di pietra di Cursi; infissi in lega di alluminio; finitura dei muri eseguita pitture a base di grassello di calce di colore chiaro;

Interno: tramezzature in fette di tufo intonacate pavimentazioni del tipo industriale (getto di cemento e polvere di quarzo) per il locale lavorazione, in ceramica per i servizi (compresi i relativi rivestimenti) e grès porcellanato per gli uffici; infissi lega di alluminio.

Impianti: realizzati secondo le norme vigenti, in particolare l'impianto fognante convoglierà in fossa settica a tenuta stagna e successivo conferimento a ditta autospurgo regolarmente autorizzata che smaltirà i liquami al depuratore comunale; l'alimentazione idrica per i servizi e per la riserva idrica antincendio sarà assicurata dalla cisterna interrata; gli uffici, i servizi...etc. saranno riscaldati e raffrescati tramite impianto collegato a pompa di calore.

Sistemazione esterna: pavimentata con mattoni autobloccanti in cemento, mediante asfaltatura con bynder e tappetino, con marciapiede sul perimetro del fabbricato.

CONSIDERATO

- che il piano economico finanziario dimostra la fattibilità dell'intervento;
- che i tempi di attuazione dell'intervento sono stimati in circa tre anni dal rilascio della con-

cessione edilizia;

- che l'efficienza occupazionale del progetto è stimata all'inizio dell'attività in 10 unità lavorative, salvo poi procedere ed eventuali incrementi occupazionali;
- che lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare;

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO E CONSIDERATO

- Questo ufficio, per quanto di propria competenza, ricorrendo tutte le caratteristiche richieste ai sensi delle LL.RR. nr. 34/94 e nr. 8/98, esprime parere tecnico favorevole al rilascio della concessione edilizia in variante al P.R.G. per i lavori di realizzazione di un opificio artigianale per attività termoidraulica, taratura valvole di sicurezza e controlli non distruttivi di proprietà della "TECNO-GAS S.n.c. di Monsellato Luigi & Esposito Gianvito", come da elaborati progettuali a firma dell'Ing. Luigi ROSSETTI."
- Successivamente la Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR con nota 9142/C del 16 settembre 2003 a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di Ugento di produrre integrazioni agli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:
 - Individuazione dell'area d'intervento sulle tavole dello strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) al fine di consentire la valutazione delle correlazioni e/o delle eventuali interferenze dell'intervento in progetto con lo strumento di pianificazione comunale vigente.
 - Individuazione del regime vincolistico, finalizzato alla tutela del territorio e dell'ambiente, eventualmente gravante sulle aree oggetto d'intervento; vincolo paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, sismico, vincoli dello strumento urbanistico vigente, ecc. come riveniente dalla cartografia tematica del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- Identificazione catastale delle aree oggetto d'intervento con specifica individuazione e quantificazione delle superfici da cedere al Comune che saranno destinate alle urbanizzazioni primarie (da realizzare e/o potenziare in funzione del programma costruttivo in progetto) ed alle urbanizzazioni secondarie (da reperire all'interno dell'area oggetto d'intervento nelle quantità di cui al D.M. 2/4/68, n. 1444).
- Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del citato P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul BUR in data 11/01/2001). Quanto sopra in considerazione che per l'approvazione della richiesta variante è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 del NTA del citato PUTT paesaggio.

Verifica del rispetto del nuovo Codice della Strada e ciò in relazione sia alla localizzazione delle aree per parcheggio, sia alla recinzione prevista sul fronte del lotto prospiciente la strada vicinale;

- Relazione geologica.
 - Idonea documentazione fotografica.
 - Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C,
- che attesti la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
 - che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
 - che identifichi, in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto nonché l'assenza di contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico

vigente e/o con la previsione di opere pubbliche e siano soddisfatte le quantità minime inderogabili di aree a standards di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444.

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;
- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, Storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT paesaggio;
- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.;

In relazione alle integrazioni documentali richieste il Comune di Ugento ha inviato tre specifiche note.

Con una prima nota n. 17942 del 10 agosto 2005 il Sindaco del Comune di Ugento ha trasmesso le attestazioni rese in ordine all'intervento in questione del responsabile comunale del settore Urbanistica e Territorio nonché documentazione integrativa di seguito riportata:

- Tav. 2 bis Inquadramento territoriale
- Tav. 6 Relazione di compatibilità paesaggistica al P.U.T.T.
- Tav. 7 Schema di convenzione
- Tav. 9 Approvvigionamento idrico, smaltimento acque reflue e sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche.
- Tav. 10 Relazione tecnica integrativa
- Tav. 11 Documentazione Fotografica-Indagine geologica e relazione geotecnica

Con nota n. 16152 del 27 luglio 2007 sempre il Responsabile Comunale del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, atteso che, dall'opificio proposto si accede da una strada vicinale di dimensioni abbastanza ridotte tale da non consentire il facile accesso e deflusso al lotto, ha trasmesso:

- relazione tecnica del progettista;
- grafico esplicativo del transito incrociato dei veicoli.

Da ultimo con nota n. 26641 del 19 dicembre 2007 il Responsabile Comunale del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso documentazione integrativa in sostituzione di quella inviata con nota n. 16152/'07 che presenta, ai fini dell'accessibilità del lotto d'intervento, una soluzione migliorativa rispetto alla precedente nella quale era previsto l'utilizzo di un impianto semaforico.

Detta nuova soluzione riviene e tiene conto che, nelle more della definizione dell'iter istruttorio dell'A. di P. in questione, il Comune di Ugento con le procedure ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm. ed ii (SUAP) ha approvato, con delibera del c.c. n. 61 del 14/09/2007 in variante al vigente strumento urbanistico generale, la realizzazione, da parte della ditta "FACELLA Emanuela e TOMA Giuseppe" su terreni confinanti l'intervento di cui trattasi, di una stazione di servizio carburanti e gpl, con cessione di aree al Comune di Ugento lungo la strada vicinale di cui si è detto innanzi, consentendo così l'allargamento della sezione carrabile di detta vicinale per il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e migliorando, in tal modo, l'accessibilità al lotto d'intervento.

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico del progetto, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto interessa parte della particella 263 del foglio n. 6 tipizzata dal P.R.G. vigente del Comune di Ugento come "El Agricola produttiva normale" dalla superficie complessiva di 10.000 mq.

L'insediamento presentato viene caratterizzato secondo gli indici e parametri urbanistici della zona "D2 Semindustriale artigianale", i cui valori desunti dagli elaborati grafici e dalla relazioni di progetto di seguito si riportano:

- Superficie lotto: mq 10473;
 - " lotto interessato dall'intervento: mq 2000;
 - " da cedere a standard: mq 200;
 - " max copribile (40 %): mq 800;
 - " coperta di progetto: mq 569,64;
- H max: ml 4,25;
- Volume max edificabile (4 mc/mq): (mq 2000 x 4 mc/mq) = mc 8000;
- " di progetto: mc 2274,07.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un opificio artigianale da destinarsi per attività termoidraulica, tarature valvole di sicurezza e controlli non distruttivi.

L'edificio è costituito da un unico corpo di fabbrica diviso in locale artigianale destinato alla lavorazione, uffici amministrativi comprensivi, servizi per gli addetti, volumi tecnici.

Le aree esterne saranno pavimentate con mattoni autobloccanti in cemento, mediante asfaltatura con bynder e tappetino, con marciapiede sul perimetro del fabbricato.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

- relazione tecnica del Dirigente Area Urbanistica (nota n. 16661/'02);
- relazione tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio (nota n. 17942/'05);
- Tav. 1 - Relazione tecnico - Illustrativa (nota n. 16661/'02);
- Tav. 2 bis - Inquadramento territoriale (nota n. 17942/'05);
- Tav. 3 - Planimetria generale e recinzione dell'area (nota n. 16661/'02);
- Tav. 4 - Piante prospetti e sezioni (nota n. 16661/'02);
- Tav. 6 - Relazione di compatibilità paesaggistica al P.U.T.T. (nota n. 17942/'05);

- Tav. 7 - Schema di convenzione (nota n. 17942/'05);
- Tav. 9 - Opere di urbanizzazione (nota n. 16661/'02);
- Tav. 9A - Approvvigionamento idrico, smaltimento acque reflue e sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche (nota n. 17942/'05);
- Tav. 10 - Relazione tecnica integrativa (nota n. 17942/'05);
- Tav. 11 - Documentazione fotografica (nota n. 17942/'05);
- Business plan (nota n. 16661/'02);
- Indagine geologica e relazione geologico-tecnica (nota n. 17942/'05);
- Parere del Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio (nota n. 26641/'07);
- Tav. 8 bis - Progetto di stazione di servizio e rifornimento di carburante e di GPL | Planimetria di progetto con indicazione delle aree da cedere, (nota n. 26641/'07).

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Ugento, si desume che l'attività dell'insediamento produttivo a carattere artigianale comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 10 unità.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "TECNOGAS - S.n.c" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 2004 n°34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.).

La stessa variante, risulta ammissibile in relazione alla localizzazione contigua ad un impianto produttivo (stazione di servizio carburanti ubicato lungo la strada intercomunale Ugento - Casarano), già valutato positivamente nell'ambito del procedimento ex art. 5 D.P.R. n. 447/98, agli indici e parametri urbanistico - edilizi altezza massima pari a m. 4,25 e indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,19 mc/m. (rapportato all'in-

tera superficie di proprietà pari a mq. 10.473,00, nonché alla accessibilità migliorata per effetto dall'allargamento della strada vicinale prospiciente..

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Asservimento all'intervento proposto dell'intera area di proprietà pari a mq. 10.473,00;
2. Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere reperita ai sensi del dell'art. 5, punto 1 del D.M. 02/04/68 n. 1444, una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto, da cedere gratuitamente al comune di Ugento.
3. Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettare le distanze del nuovo Codice della Strada.
4. La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;
5. Obbligo da parte della ditta TECNOGAS - S.n.c di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento agli impianti di adduzione dell'acqua potabile e di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell' insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;
6. La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (non meno di 10 unità) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documen-

tato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima;

7. Sistemazione delle aree di pertinenza a verde e parcheggi, con divieto per questi ultimi di uso di materiali impermeabilizzanti.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica del PUTT/p, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore normale di tipo "E" non interessa alcun Ambito Territoriale Distinto e come tale non soggetto al rilascio del parere ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Nel merito degli atti ed elaborati grafici trasmessi si rileva che, l'intervento proposto mantiene inalterato l'assetto idrogeologico delle relative aree; è compatibile con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale; il sito in oggetto non è caratterizzato da elementi di importanza storico-inseiativa.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Si dà, altresì, atto che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art.4, comma 4°, lett e) - della l.r. n.7/97.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da: zona E1 - "Agricola produttiva normale" a zona D2 - "Semindustriale artigianale" sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 -5° comma- del Dlgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Ugento.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta

l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di

cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Ugento per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un opificio artigianale nel Comune di Ugento;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

1

REGIONE  **PUGLIA**

Presidenza della Giunta Regionale

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Nicola VENDOLA e il Comune di Ugento rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Eugenio OZZA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un opificio per attività termoidraulica, tarature valvole di sicurezza e controlli non distruttivi, da parte della ditta "TECNOGAS S.n.c."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali/artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2


REGIONE PUGLIA
Presidenza della Giunta Regionale

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "TECNOGAS S.n.c.", ha in programma la realizzazione di un opificio per attività termoidraulica, tarature valvole e controlli non distruttivi nel territorio del comune di UGENTO;
- b) che, la ditta "TECNOGAS S.n.c." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione.
- d) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di UGENTO ha richiesto, con istanza del 22/08/2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio da parte della ditta "TECNOGAS S.n.c" con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di UGENTO:

- a) che lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) del Comune di UGENTO non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione di un opificio programmato dalla ditta "TECNOGAS S.n.c.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 10.473,00 mq. tipizzata come "Zona E1 - Agricola produttiva normale".
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di UGENTO al foglio 6, p.lla 263, per una superficie complessiva di mq 10.473,00.
- c) che la ditta "TECNOGAS S.n.c." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata



Presidenza della Giunta Regionale

3

nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di UGENTO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "TECNOGAS S.n.c.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di UGENTO, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di UGENTO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "TECNOGAS S.n.c." della costruzione di un opificio in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.). Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area con destinazione come "Zona E1 - Zona Agricola produttiva normale" di mq 10.473,00. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M.




Presidenza della Giunta Regionale

n°1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ___ del _____;

- 4) La ditta "TECNOGAS S.n.c" dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di UGENTO e la ditta "TECNOGAS S.n.c." diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.10 nuovi addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo

5

REGIONE  **PUGLIA**

Presidenza della Giunta Regionale

per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di UGENTO ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lgs n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di UGENTO. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di UGENTO, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "TECNOGAS S.n.c." il permesso a costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -3° comma- L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 8) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente accordo si



Presidenza della Giunta Regionale

intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di UGENTO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di UGENTO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

BARI, li _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 856

Martina Franca (Ta) – Progetto costruzione di un opificio industriale, ai sensi della Legge regionale n. 08/98. Accordo di Programma tra la Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca del 15/12/2000. Ditta: DIENNE Manifatture s.r.l. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di MARTINA FRANCA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesag-

gistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;

al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);

alla legittimità delle procedure;

all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Martina Franca (TA)

Progetto per la costruzione di un opificio industriale, ai sensi della legge regionale 08/98 Ditta: DIENNE MANIFATTURE s.r.l.

Premesso che, con Delibera n° 1394 del 30/10/2000, la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi della L.R. 34/94 e L.R. 8/98 richiesto dal Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile in località "Cicerone".

Preso atto che in data 15/12/2000 è stato sottoscritto l'accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Martina Franca, per la realizzazione del suddetto complesso produttivo.

Verificato che con il suddetto accordo è stato

ratificato dal Consiglio Comunale di Martina Franca, con delibera n° 2 del 12/01/2001 in un momento in cui erano pienamente vigenti le N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di C.R. n.1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul BUR in data 11/01/2001).

Con nota prot. n° 7373/2 del 01/09/2006, il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA, di integrare la documentazione agli atti con la verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in relazione agli indirizzi, direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con la stessa nota il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto altresì l'attivazione della procedura di verifica e/o valutazione di Incidenza presso il competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Il Comune di Martina Franca, con nota prot. n° 23788/7429 del 13/11/2006, acquisita al protocollo del S.U.R. al n° 10553 del 19/12/2006, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta inerente la verifica di compatibilità paesaggistica.

Risulta altresì emessa, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia nota del 16/10/2006, parere favorevole con prescrizioni, ai fini della sola valutazione d'incidenza.

Sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di MARTINA FRANCA per la definizione dell'Accordo di Programma e della relazione integrativa trasmessa ai fini dell'acquisizione del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un opificio industriale, ai sensi della legge regionale 08/98, su un fondo sito alla località "Cicerone".

La documentazione trasmessa dal Comune di

MARTINA FRANCA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 2.1 Corografia;
- TAV 2.2 Stralcio Catastale;
- TAV 2.3 Stralcio della tavola C.1 e delle N.T.A. del P.U.T.T./P ;
- TAV 2.4a Relazione tecnica;
- TAV 2.4b Documentazione fotografica;
- TAV 2.6a Planimetria generale (stato di fatto);
- TAV 2.6b Planimetria generale (progetto);
- TAV 2.6c Ingombro e profili edilizi (progetto);

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile nel Comune di Martina Franca, ricade su aree identificate in catasto alla particella n° 835 del foglio di mappa 107, dall'estensione complessiva di mq 10.043 La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale lotto mq. 10.043,00
- Superficie fondiaria mq 9.038
- Superficie coperta mq 2.695
- Altezza max m 10,00
- Volumetria di progetto mc. 26.950
- Spazi pubblici per standards mq. 1.005
- l.f.t. mc/mq. 2.60
- l.f.f. mc/mq 3.00
- R.c. % 30

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione « C », le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di MARTINA FRANCA con la richiesta di parere paesaggistico di che

trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la « salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.... ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua

ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. »

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta .

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue: Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti .cigli di scarpata, crinali, lame.

Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. Si evidenzia comunque che l'area oggetto dell'intervento ricade nel S.I.C. Siti di Interesse Comunitario - "Murgia di Sud Est"-

cod. IT9130005, e quindi soggetta alla Verifica di Incidenza da parte del competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa :

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Si evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da decreti Galasso, mentre non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato ai margini delle aree destinate ad insediamenti produttivi di Martina Franca, in un'area interessata dalla presenza di superfici coltivate.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una struttura prefabbricata a pianta rettangolare delle dimensioni di 77x55 mt con altezza pari a 10 mt collocata in posizione centrale rispetto al lotto. Il corpo di fabbrica sarà composto da due piani fuori terra di cui il piano terra sarà destinato a magazzino e laboratorio mentre il piano primo ad uffici.

Al lotto si accede tramite una strada privata con accesso dalla Via Mottola.

Le aree destinate a parcheggi vengono indi-

viduate e concentrate in corrispondenza della suddetta strada privata e in corrispondenza dell'area posta a nord-est del lotto.

Si prevede anche la realizzazione di un impianto con fossa biologica di tipo Imhoff e vasca di raccolta di rifiuti a tenuta per la fogna nera (capacità pari a 20,00 mc) e di una cisterna per l'accumulo di acque piovane (capacità massima di 27 mc).

In riferimento alla posizione della sagoma del capannone, coerentemente con le prescrizioni formulate con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia nota del 16/10/2006, si ritiene necessario prescrivere che la sagoma del capannone venga spostata, verso il confine con le p.lle 897 e 896 (foglio 107), così come la delocalizzazione della superficie disegnata a parcheggio nella Tavola 2.6.b. in altra area e la parte del lotto non interessata dalla presenza del capannone venga vincolata alla inedificabilità e piantumato con essenze autoctone. Ciò stante la soluzione progettuale del complesso produttivo a carattere industriale, dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la diversa collocazione del manufatto in ottemperanza alle precisazioni in precedenza riportate.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione plano-volumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito ovvero compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto tutelando nel contempo la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.

In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al

fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi. Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc..) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto di parametri urbanistico-edilizi definiti in sede di Accordo di Programma.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del S:U:R: qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI RILASCIARE** alla Società "DIENNE Manifatture - Srl., relativamente al Progetto per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto il 15 dicembre 2000 tra la Regione Puglia e il Comune di MARTINA FRANCA (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecu-

tivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 857

Tuglie (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per la realizzazione di una pista ciclabile ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 12 della Legge regionale n. 3/2005. Soggetto proponente: Comune di Tuglie (Le).

L'Assessore all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando preve-

dono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tuglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;

- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presenterai sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente : Comune di Tuglie

INTERVENTO: Approvazione progetto di avori di realizzazione di una pista ciclabile in variante al P.R.G. ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 - Deliberazione di C.C. n.06 del

23.12.05 — Richiesta parere paesaggistico - Art. 5.03 N.T.A. del PUTT..

Con nota acquisita al prot. N° 2631 del Settore Urbanistico Regionale in data 21.03.2008 il Comune di Tuglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di una pista ciclabile in variante puntuale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralci vari
- TAV 2 Ambiti Territoriali Estesi
- TAV 3 Planimetria dello stato di fatto
- TAV 4 Planimetria di progetto
- TAV 5 Documentazione fotografica
- TAV 6 Relazione descrittiva
- TAV 7 Progetto preliminare
- TAV 8 Prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento
- TAV 9 Relazione di calcolo indennità di esproprio
- TAV 10 Relazione di compatibilità con il PUTT/P

Il progetto in questione attiene la realizzazione di una pista ciclabile- ciclodromo ad anello avente una lunghezza di ml. 280,00 circa , di un percorso - itinerario ciclabile in terra battuta avente un lunghezza di ml. 630, 00 circa, di altra viabilità interna e spazi di manovra per interventi di soccorso e di una recinzione esterna realizzata con muratura a secco fino all' altezza di mt. 1,00 e superiormente con rete in ferro zincato. Il tutto da realizzare su un lotto di terreno di forma all' incirca rettangolare ed esteso circa mq. 25.520,00.

L'intervento proposto, in quanto qualificato di interesse pubblico ai sensi dell' art. 37 ter della L.S. n. 109/94, rientra tra quelli ricadenti nell' ambito di applicazione del D.P.R. n. 327/01 considerato anche che per la sua realizzazione la G.P. di Lecce ha concesso un finanziamento di euro 130.000,00 con Deliberazione n. 58 del 21.03.2007.

Di conseguenza, preso atto della Deliberazione di G.P. n 58/2007, il Comune di Tuglie (LE) ha stabilito con Deliberazione di C.C. n. 47/05 di adottare una variante puntuale allo strumento urbanistico vigente con la procedura di cui all' art. 19, commi 3 e 4. del DPR n. 327/2001 e dell' art 12 della LR. 22.02.2005 n. 3

L'intervento che trattasi prevede, appunto, la realizzazione di un pista ciclabile e di un percorso ciclabile sterrato in località Montegrappa in variante urbanistica puntuale da zona tipizzata E2 -Agricola generica a zona tipizzata F2 - Attrezzature pubbliche a livello urbano ed extraurbano" come indicato negli elaborati progettuali.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Dall' esame della documentazione presentata risulta che l' area interessata dalla variante ricade in un ATE classificato «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P); pertanto, stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Tuglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la « salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai

tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. »

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e,

di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Il Comune di Tuglie, con apposita relazione istruttoria, ha dichiarato che le aree oggetto di intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche né risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela ed, inoltre, ha rappresentato, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento: L'area non è interessata dalla presenza di cigli di scarpata, versanti, crinali, lame, gravine, etc

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale : L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica ,di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Si ritiene di poter condividere quasi del tutto le indicazioni di tale relazione, rilevando, tuttavia, che, in base alla documentazione pervenuta, all'interno dell'area di intervento sono presenti sia alberi di ulivo secolari sia alcune costruzioni in pietra a secco (denominate localmente "furneddhi") entrambi elementi caratteristici del pae-

saggio agricolo salentino e, come tali, sottoposti a tutela dal PUTT/P; a riguardo si evidenzia che gli alberi secolari risultano beni botanico -vegetazionali diffusi nel paesaggio agrario da salvaguardare ai sensi dell' art. 3.14 delle NTA del PUTT/P mentre i "furneddhi" risultano componenti diffusi significativi del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico)

Entrando nel merito dell'intervento proposto e con riferimento all'area oggetto d'intervento, questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (essendo le prescrizioni di base del P.U.T.T. direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), e, pertanto, non si rileva ,per il caso in specie, ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta salva la presenza sul lotto di intervento degli alberi di ulivo secolari e dei "furneddhi" che dovranno essere salvaguardati. Con riferimento all'ambito di intervento, esso si colloca a nord del centro abitato di Tuglie in prossimità del campo sportivo comunale ed è servito ad est da viabilità comunale (via della Resistenza) ed a nord da via vicinale; a sud -ovest confina con aree agricole. Premesso quanto sopra, si ritiene la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, rispetta di massima le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) purché sia reso compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., salvaguardando

gli ulivi secolari ed i "furneddhi" presenti sul lotto interessato.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole, ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, a condizione che:

Siano salvaguardati e, possibilmente recuperati, gli esistenti "furneddhi" quali elementi caratteristici del paesaggio agrario salentino di cui costituiscono un elemento qualificante; Siano salvaguardati gli esistenti alberi di ulivo secolari quali componenti di pregio del sistema botanico - vegetazionale autoctono;

Siano salvaguardate, per quanto compatibile con l'esecuzione dei lavori di progetto, le altre essenze botanico - vegetazionali esistenti sul lotto di intervento ed anzi incrementate, nelle aree del lotto non interessate da interventi, con altre essenze autoctone; Nell'area di intervento dovranno essere realizzate esclusivamente le opere ed i manufatti indicati negli elaborati progettuali pervenuti.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie nazionali e regionali vigenti nonché l'applicabilità delle procedure semplificate di variante ex art. 19 del DPR n. 327/2001.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;
- Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di Tuglie relativamente al progetto in variante al P.R.G. relativo ai lavori di realizzazione di una pista ciclabile approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2008 ai sensi dell' art.19 del D.P.R. n. 327/200 e ricadente nel territorio del Comune di Tuglie (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della CE. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI DISPORRE la, pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 996

Taranto – Variante al Piano Regolatore Generale per individuazione nuova zona per insediamenti produttivi nella circoscrizione di Talsano-San Donato. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Taranto, munito di vigente P.R.G. (con declaratoria di adeguamento alla L.r. n. 56/1980). con delibera di C.C. n. 6 del 24/01/05 ha "approvato" (riferendosi impropriamente all'art. 21 della L.r. n. 56/1980, disciplinante gli strumenti esecutivi del P.R.G., nonché all'art. 18 della L.r. n. 20/2001, disciplinante i rapporti PUG-PUE. e pertanto entrambe le disposizioni non pertinenti alla fattispecie), la variante al predetto P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona da destinare agli insediamenti produttivi nella circoscrizione di Talsano - San Donato, costituita dai seguenti elaborati (redatti dall'Arch. Marcello Vuozzo. Dirigente della Direzione Gestione del Territorio):

- 1) Relazione
- 2) Scheda di controllo urbanistico e norme di attuazione
- 3) Tav. 0 - Perimetrazione dell'area nel P.R.G. con sottozone (su base catastale)
- 4) Tav. 1 - Perimetrazione dell'area nel P.R.G. (su base catastale)
- 5) Tav. 2 - Perimetrazione dell'area sul catastale
- 6) Tav. 3 - Perimetrazione dell'area suH'aerofotogrammetrico.

Inoltre, con delibera di C.C. n. 84 del 16/09/05. a seguito delle pubblicazioni eseguite (per complessivi 60 giorni), senza osservazioni/opposizioni, il Comune di Taranto ha ritenuto (ancora impropriamente, attese le disposizioni dell'art. 16/co. 15° della L.r. n. 56/1980) di "approvare definitivamente" la variante al P.R.G. in argomento.

I predetti atti tecnico-amministrativi sono stati successivamente rimessi al Settore scrivente con nota comunale prot. 10224 del 23/11/05, per "i pareri di competenza".

Con ulteriore nota prot. 10962 del 09/12/05. è stato rimesso, ad integrazione, l'elaborato "Primi adempimenti del P.U.T.T. P. - Elaborato 4. Riporto degli A.T.E. su aerofotogrammetrico", da cui risulta che l'area in argomento non è sottoposta a vincoli.

Dall'istruttoria operata dal S.U.R. medesimo, giusta relazione n. 11 del 24/04/08, è risultato quanto nel prosieguo si espone testualmente.

Con nota S.U.R. prot. 5735 del 04/07/06 è stato preliminarmente rappresentato all'Amm.ne Com.le quanto segue:

Si fa riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa afferente alla variante al vigente P.R.G. per l'individuazione di una nuova zona P.I.P. nella circoscrizione di Talsano, adottata con le delibere di C.C. n.6 del 24/01 05 e n.84 del 16/09/05, consistente unicamente nella perimetrazione dell'area sulle tavole planimetriche in scala 1:5000.

A seguito di un primo esame della stessa documentazione rimessa, occorre pregiudizialmente evidenziare che le disposizioni fissate per il settore produttivo dall'art. 51 della L.r. n. 56/1980 e dai Criteri approvati con Delibera di G.R. n.6320/1989, prescrivono che le previsioni insediative per la pianificazione al livello comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni e che il loro dimensionamento va proporzionato in relazione alla popolazione complessiva del

Comune, alle attività ed alla ripartizione degli addetti residenti nel Comune medesimo e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi.

E' necessaria, pertanto, idonea relazione esplicativa, contenente le indagini, le verifiche e le elaborazioni di cui alle richiamate disposizioni normative, in uno all'accertamento dello stato di attuazione delle zone produttive già previste nell'ambito della strumentazione urbanistica vigente (indagini, verifiche ed elaborazioni - si precisa del tutto assenti negli atti rimessi).

Va ancora rilevato l'obbligo, in ordine alla variante proposta, dell'acquisizione di preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della L. n. 64 1974), trattandosi di territorio comunale classificato sismico con Delibera di G.R. n. 153 2004 (classe III).

Più strettamente nel merito urbanistico, per quanto attiene al sistema viario (ivi compresa la strada di P.R.G. interessata dalla sovrapposizione della perimetrazione proposta, per la quale si sostiene che la stessa non verrà più realizzata in quanto sostituita dalla tangenziale sud), si rileva che la Relazione progettuale fa riferimento ai grafici del nuovo P.I.P. non trasmessi allo scrivente Assessorato e dei quali si fa richiesta ai fini di poter valutare compiutamente la variante proposta.

Si fa presente che in mancanza di detti elementi e documenti integrativi non è possibile proseguire nell'esame della variante al P.R.G. in oggetto.

E' successivamente pervenuta la seguente corrispondenza del Comune di Taranto:

- Nota prot.6903 del 24/07/07. con la quale è stata rimessa la seguente documentazione (gli elaborati tecnici sottoindicati sono tutti a cura della Provincia di Taranto):
- relazione esplicativa sulla documentazione predisposta;
- n. 6 elaborati tecnici aventi ad oggetto

"Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio della economia del versante provinciale orientale - Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C. Battisti -in prosecuzione del Ponte P. Penna-Pizzone- alla Via Kennedy nel Quartiere di Talsano";

- n. 2 elaborati tecnici aventi ad oggetto il secondo tronco, dallo svincolo di Talsano-San Donato allo svincolo di Avetrana-Nardò. Tratto 1 :
- "Proposta di Piano-Programma per lo sviluppo dell'area tarantina";
- verbale della conferenza di servizi in data 06/06/07 (con allegati), avente ad oggetto "Piano di valorizzazione turistica dell'area costiera orientale tarantina; proposta di costruzione della "Strada litoranea interna" - Regionale n. 8 e della connessa viabilità minore. Tronco dallo svincolo di Talsano (nei pressi del cimitero) allo svincolo di Pulsano est, connesso al P.I.P. di Talsano (riscontro alla allegata nota del Comune di Taranto prot. 3742 del 3 aprile 2007)";
- parere prot.6340 del 02/07/07 dell'Ufficio del Genio Civile di Taranto, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001. favorevole con precisazioni.

Nota prot. 10050 del 19/11/07. di trasmissione della delibera di C.C. n. 43 del 18/10/07 (senza allegati), con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. preordinata alla realizzazione della viabilità provinciale denominata "Litoranea interna da Taranto ad Avetrana secondo tronco (svincolo da Talsano-San Donato allo svincolo Avetrana Nardo), tratto 1 da Talsano a Pulsano Est", oggetto della conferenza di servizi del 06/06/07.

Nota prot. 339 del 14/01/08. con la quale si dà comunicazione che riguardo alla delibera di C.C. n. 43 del 18/10/07 si sta procedendo agli adempimenti di legge per l'approvazione definitiva della variante.

Nota prot. 2484 del 28/02/08. di trasmissione dei seguenti elaborati esplicativi, in ordine alla ricognizione delle zone a carattere produttivo:

- relazione tecnica integrativa;
- tavola planimetrica in scala 1:25000 del territorio comunale, con individuazione aree e piani per insediamenti produttivi.

Ciò premesso, sulla scorta della predetta documentazione tecnico-amministrativa, complessivamente ad oggi fornita dal Comune di Taranto, il S.U.R. ha rilevato quanto segue:

Localizzazione ed inquadramento urbanistico del sito

La localizzazione (adottata in variante al vigente P.R.G.). nell'ambito della Circostrizione Talsano-San Donato, fa riferimento alla sopravvenuta necessità - riscontrata in sede comunale - di dotare di una zona per insediamenti produttivi il territorio orientale della città, attualmente sprovvisto di aree specificatamente destinate nel P.R.G. ad attività a carattere manifatturiero, artigianale e di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'area d'intervento, in catasto al foglio 309. particelle 42-739-740-43-44-750, per una estensione di mq.342.142. è situata in contiguità all'abitato di Talsano, a nord-est. ed è prospiciente alla SP.47 per Paggiano sul lato nord ed a viabilità di nuova previsione sul lato est (a sua volta bretella di collegamento raccordata a nord con la "Direttrice Viaria Litoranea" -altrimenti denominata in atti "Strada Regionale n. 8" e/o "Tangenziale Sud"- di cui al progetto della Provincia in precedenza richiamato, ed a sud con la SP.50 per Maruggio).

Nel vigente P.R.G.. l'area in argomento presenta le seguenti destinazioni urbanistiche:

- verde agricolo di tipo A - A4 (E4). per mq.248.108;
- verde di rispetto stradale A1 (E1). per mq.71.960;
- viabilità primaria, per la superficie restante.

Per la stessa area, viene proposta la tipizzazione e la disciplina di cui all'art.37 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. - "Zona artigianale di sviluppo C7" (ift 1.5 mc/mq.; spazi a verde

attrezzato ed a parcheggi pubblici 0.10+0.20 mq/mq.; i.f.f. 3.0 mc/mq.; indice di copertura 0,5 mq/mq.; altezza 16.00 ml.), con intervento subordinato a piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla maglia di P.R.G..

Per quanto attiene al sistema viario complessivo, ed in particolare alla soppressione della viabilità primaria prevista dal P.R.G.. viene fatto riferimento e rinvio al progetto a carattere sovra-comunale predisposto dalla Provincia, oggetto di conferenza di servizi ex art. 14 L. n. 241/1990 (Verbale del 06/06/07). in relazione alla quale risulta espresso dal Settore Urbanistico Regionale parere prot. 4714 in pari data 06/06/06 (favorevole a condizioni per i profili paesaggistici, e di rinvio alle esclusive competenze comunali ai sensi della L.r. n. 13/2001 per gli aspetti urbanistici).

Nell'ambito della predetta conferenza, i rappresentanti dei Comuni di Taranto, di Leporano e di Pulsano hanno espresso parere favorevole, con puntualizzazioni e condizioni. Per lo stesso progetto, con delibera di C.C. n.43 del 18/10/07 il Comune di Taranto ha inoltre adottato la variante al P.R.G. preordinata alla realizzazione della viabilità provinciale. Conclusivamente, deve prendersi atto della scelta pianificatoria e di inquadramento territoriale ed infrastrutturale operata nella fattispecie dal Comune di Taranto, fatte salve le determinazioni conclusive in ordine alla viabilità, da assumersi da parte dello stesso Comune di Taranto, nonché da parte di ognuno dei Comuni cointeressati, nell'ambito del procedimento avviato con la conferenza di servizi del 06/06/07.

Dimensionamento area proposta e ricounizione zone produttive nel territorio comunale Per quanto attiene ai criteri di dimensionamento dell'area proposta, sono state rimesse le analisi demografiche ed occupazionali e la definizione delle azioni programmatiche, predisposte dalla Provincia di Taranto nell'ambito della "Proposta di piano-programma per lo sviluppo dell'area tarantina", da cui risulterebbe, con riferimento particolare all'abitato di Talsano, un incremento

di popolazione dell'88.36% nel periodo 1981-2001. tale da giustificare la domanda di insediamento di una nuova zona per attività artigianali e di piccole e medie imprese, non solo come attività delocalizzate dall'agglomerato urbano, ma anche come domanda interna del crescente abitato. E" stata inoltre prodotta la corrispondenza dell'Associazione Provinciale della C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato, della Piccola e Media Impresa), nella quale sono indicate le manifestazioni d'interesse ad insediarsi nell'area P.I.P. di Talsano da parte di operatori (Consorzio Impretal 2000. per 502 addetti), l'impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni in regime di convenzione e le previsioni di crescita delle aziende. Inoltre, con Relazione Tecnica e correlata tavola planimetrica è stata operata ricognizione delle zone a carattere produttivo, già previste nell'ambito dell'intero territorio comunale (provvedimento di variante al P.R.G. adottato con delibere di C.C. n. 41/1985. n. 145/1988 e n. 26/1990 ed approvato con prescrizioni con delibera di G.R. n. 1036/1990). nei termini come di seguito espressi:

- 1) area P.I.P. sulla Via per San Giorgio Jonico (esecutivo, giusta delibera di C.C. n.367 del 05/11/02)
 - perimetrazione = Ha 15.40: utilizzazione = Ha 11.00;
- 2) area P.I.P. sulla Via per Martina Franca (esecutivo, giusta delibera di C.C. n.25 del 21/01/97) perimetrazione = Ha 191.00; utilizzazione = Ha 125.00;
- 3) area P.I.P. lungo la strada per Statte (non esecutivo)
 - perimetrazione = Ha 224.00; utilizzazione = Ha 91.00. di cui Ha 44.70 nel Comune di Statte ed i rimanenti Ha 46.30 mai utilizzati in quanto destinata a cave.

Sono già previste anche le seguenti ulteriori aree a carattere produttivo, ma con destinazioni giustamente ritenute non inquadrabili nel settore propriamente industriale-artigianale in argomento:

- area P.I.P. per molluschicoltura in località Sabbione (Ha 11.40);

- area P.I.P. per il turismo, riguardante la fascia costiera a confine con il Comune di Leporano (Ha 116.00);
- area P.I.P. per impiantistica portuale, integrata nel piano regolatore del porto (Ha 110.00).

La predetta ricognizione non ricomprende infine la zona del siderurgico, correttamente esclusa stante la natura e valenza dell'insediamento industriale e delle attività svolte. Conclusivamente, alla luce delle analisi e delle ricognizioni operate, delle suscettività nel settore produttivo nonché delle peculiarità socio-economiche del territorio comunale, ed in particolare della circoscrizione Talsano-San Donato, evidenziate nella documentazione complessivamente fornita dal Comune di Taranto, appare adeguatamente giustificata la proposta di variante in esame ed il dimensionamento prospettato (ancorché quest'ultimo sprovvisto di verifica con riferimento puntuale alle disposizioni fissate, per il settore produttivo, dall'art.51 della L.r. n. 56/1980 ed alle tabelle di cui ai Criteri approvati con Delibera di G.R. n. 6320/1989).

Lo stesso dimensionamento proposto può ritenersi valido in relazione sia alle specifiche richieste avanzate dagli operatori economici, e quindi alle tendenze vocazionali in atto nell'ambito territoriale interessato, sia ad un sostanziale riequilibrio dell'articolazione del settore produttivo nel medesimo territorio comunale.

Vincoli di tutela sul territorio

Dalla documentazione rimessa e da verifiche d'ufficio non risultano interessati ambiti territoriali distinti e/o estesi soggetti a tutela ai sensi del P.U.T.T./P.

Con nota prot.6340 del 02/07/07. l'Ufficio del Genio Civile di Taranto ha espresso parere favorevole con precisazioni, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. Non sono stati segnalati ulteriori vincoli.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R. per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, preordinato al provvedi-

mento finale di competenza della Giunta Regionale, che in merito, con atto n. 26/2008 nell'adunanza del 15/05/2008. ha assunto parere favorevole all'argomento, facendo propria la relazione istruttoria S.U.R. n. 11 del 24/04/08 e le prescrizioni nella stessa riportate, con la raccomandazione che in sede di piano attuativo venga prevista lungo i confini una idonea fascia a verde.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. per l'individuazione della nuova zona per insediamenti produttivi nella circoscrizione di Talsano - San Donato, adottata dal Comune di Taranto con delibere di C.C. n.6 del 24/01/05 e n.84 del 16/09/05, conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione S.U.R. n. 11 del 24/04/08 ed al parere C.U.R. n.26 del 15/05/08. in precedenza esposte.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL ART. 4 - COMMA 4° - LETTERA "d)" DELLA L.R. N. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. per l'individuazione della nuova zona per insediamenti produttivi nella circoscrizione di Talsano - San Donato, adottata dal Comune di Taranto con delibere di C.C. n.6 del 24/01/05 e n.84 del 16/09/05. conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione S.U.R. n. 11 del 24/04/08 ed al parere C.U.R. n. 26 del 15/05/08, in precedenza richiamate e che, per economia espositiva, qui si intendono integralmente riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 997

Barletta (Ba) - Variante al Piano Regolatore Generale per individuazione nuova zona per insediamenti produttivi "zona 1 ovest". Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Barletta, munito di vigente P.R.G. (adeguato alla L.r. n. 56/1980). con delibera di C.C. n. 42 del 26/03/01 ha adottato la variante al predetto P.R.G. per l'individuazione di nuove aree da destinare agli insediamenti produttivi, con riferimento unicamente alla "ZONA 1 OVEST", giusto emendamento approvato nella stessa seduta e nei limiti e con le puntualizzazioni a carattere normativo stabiliti nel medesimo emendamento.

Gli elaborati tecnici della variante predisposta (comprendenti anche la zona 2), redatti dall'ing. Ernesto Bernardini del Settore Urbanistica del Comune, sono così elencati:

1. A Relazione
2. Tav. 1 Inquadramento territoriale
3. Tav. 1bis Individuazione aree rispetto agli ambiti territoriali tutelati ai sensi della L. n. 431/85
4. Tav. 2 Individuazione aree sul rilievo aerofotogrammetrico agg. del 1999
5. Tav. 3 Individuazione aree sul P.R.G. vigente del 1971
6. Tav. 3bis Individuazione aree sulla variante per la conformità alla L.r. 56/80 del P.R.G.
7. Tav. 4.1 Individuazione aree catastali - zona 1
8. Tav. 4.2 Individuazione aree catastali - zona 2.

I predetti atti tecnico-amministrativi sono stati rimessi al Settore Urbanistico Regionale con nota comunale prot.20831 del 21/06/02.

Dall'istruttoria operata dal S.U.R. medesimo, giusta relazione n. 12 del 24/04/08. è risultato quanto

nel prosieguo si espone testualmente.

A seguito di richiesta di integrazioni (nota S.U.R. prot. 5737 del 04/07/06), con successiva nota comunale prot. 1235 del 08/01/08 sono stati forniti i seguenti atti:

- documentazione in ordine alle pubblicazioni effettuate, senza osservazioni;
- parere prot. 13147 del 27/12/99 dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/1974 (ora art. 89 del D.P.R. n. 380/2001), favorevole con le prescrizioni di cui alla relazione geologica del Prof. Geol. A. Salvemini.

Con la stessa nota è stato inoltre puntualizzato quanto sotto riportato:

- Con atto deliberativo comunale n.42 2001 è stata adottata la variante urbanistica limitatamente a 100 ettari della zona ovest, ovvero riducendo il territorio inizialmente interessato progettualmente e che abbracciava le zone denominate con i numeri 1 (zona ovest) e 2 (zona sud-est). Tanto avveniva per effetto dell'emendamento approvato in uno alla medesima deliberazione e del quale si produce copia conforme all'originale completa della relativa planimetria con l'individuazione dei 100 ettari della zona 1 (rif. Allegato n. 1).

Ciò fa venir meno, alla radice, l'osservazione mossa circa i rapporti con il PUTT/P dell'area in corrispondenza della Madonna dello Sterpeto della zona 2 a sud-est dell'abitato. - L'intervenuta approvazione del PAI. dopo l'adozione della variante urbanistica, ha interessato una parte minimale della zona in questione. Il relativo adeguamento urbanistico alle disposizioni sopravvenute del PAI potrà essere effettuato in sede di pianificazione esecutiva, ovvero secondo le modalità stabilite dal 3° comma dell'art.20 delle norme tecniche d'attuazione del PAI. Si tratterà, nelle peggiori delle ipotesi, di introdurre per questa piccola porzione di territorio, del tutto marginale rispetto alla restante parte della zona PIP. le condizioni d'uso contenute nel PAI che, proprio per le sue modeste dimensioni, non inficerà la residuale e ben più importante parte di territorio oggetto di variante urbanistica. "

Ciò promesso, sulla scorta della predetta docu-

mentazione tecnico-amministrativa fornita dal Comune di Barletta, il S.U.R. rileva, con riferimento esclusivamente alla "ZONA 1 OVEST", oggetto specifico della variante al P.R.G. adottata dal Comune di Barletta con la delibera di C.C. n.42/2001. nei limiti e con la normativa di cui all'emendamento approvato, quanto di seguito riportato:

Localizzazione ed inquadramento urbanistico del sito

La localizzazione ad ovest del centro abitato (adottata in variante al vigente P.R.G. in zona agricola), fa riferimento alla prossimità fisica e funzionale con le zone produttive preesistenti (sottozona D2) e con il sistema infrastrutturale principale.

In particolare, la zona proposta (nei limiti determinati con l'emendamento approvato), è delimitata dalla ex SS.16. dall'Asse Attrezzato-Variante SS.16 e dalla Ferrovia Barletta-Spinazzola ed è attraversata dalla Ferrovia Bari-Foggia, e si estende per circa 100 ettari.

Per la stessa zona, viene prospettata (giusta puntualizzazione di cui all'emendamento approvato) la destinazione ad attività produttive nella loro generalità prevista dall'art.27 della L. n.865/1971. con attuazione vincolata alla formazione di piani per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, ai sensi del medesimo art.27. e con la seguente disciplina normativa:

L'altezza massima delle costruzioni sarà di ml. 14 per un massimo di tre livelli di orizzontamento fuori terra.

Saranno consentite eccezioni a detto limite in relazione alle esigenze degli impianti.

Le costruzioni dovranno distare dai confini non meno di mt.6 e dagli assi stradali minimo mt. 20,000. Saranno consentite eccezioni a detti limiti purché limitate ai manufatti chiusi dei servizi primari essenziali ed alle guardiole.

L'indice di densità territoriale delle costruzioni non dovrà superare 1,5 mc/mq..

Il rapporto di permeabilità non dovrà essere inferiore al 20% della superficie del lotto e dovrà concorrere al 40% dell'intera superficie territoriale da destinare a verde pubblico e privato.

Il numero delle piante di allo fusto previste per ettaro o, in proporzione per frazione di ettaro di superficie fondiaria non dovrà essere inferiore a 75.

In casi particolari sono ammesse modificazioni alle prescrizioni precedenti, ferme restando le destinazioni consentite. Tali modificazioni vanno approvate dal Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

All'interno della zona P.I.P. andrà garantita la misura minima prestabilita dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 di aree a servizi pubblici. " Ciò premesso, deve prendersi atto della scelta pianificatoria e di inquadramento territoriale ed infrastrutturale operata nella fattispecie dal Comune di Barletta, fatta salva la necessità di alcune prescrizioni circa la disciplina normativa degli interventi e le destinazioni d'uso consentite, nel seguito della presente relazione riportate.

Dimensionamento area proposta e ricognizione zone produttive nel territorio comunale

La Relazione progettuale riporta la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico e sociale del settore produttivo di tipo industriale ed artigianale del territorio comunale, l'analisi e la determinazione dei posti-lavoro nel predetto settore industriale ed artigianale e del fabbisogno di aree produttive, operate con riferimento anche alle disposizioni fissate per il settore produttivo dall'art.51 della L.r. n.56/1980 ed alle tabelle di cui ai Criteri approvati con Delibera di G.R. n.6320/1989.

In particolare, si riportano i seguenti dati maggiormente significativi:

- zone produttive vigenti:
- superficie territoriale complessiva 403.4 Ha
- superficie impegnata 346,4 Ha
- superficie disponibile 57.0 Ha
- disoccupati nel macrosettore industria 3.171 addetti
- nuovi addetti emergenti nel quindicennio 1998-

2013 1.240 addetti

- addetti da trasferire 2.888 addetti
- totale fabbisogno di posti-lavoro 7.299 addetti

fabbisogno di nuove aree:

- per insediamenti produttivi (7299 x 250 mq/add.) 182.475 Ha
- per attività complementari (attività relative alla commercializzazione all'ingrosso, all'artigianato di servizio, ai magazzini-frigorifero, al trasporto) con un parametro di 1 mq/ab per circa 100.000 abitanti previsti all'anno 2013 10.000 Ha
- sommano 192.475 Ha
- superficie territoriale complessiva, inclusa un'aliquota del 25% per strade e servizi 257.000 Ha

a detrarre:

- aree disponibili nel vigente P.R.G. 57.000 Ha
- interventi P.R.U.S.S.T. 32.000 Ha
- residua fabbisogno da soddisfare 168.000 Ha
- di cui 100 Ha reperiti con il presente provvedimento di variante al P.R.G.

Conclusivamente, alla luce delle analisi e delle ricognizioni operate e dei fabbisogni come innanzi determinati in sede comunale, appare adeguatamente giustificata la proposta di variante in esame ed il dimensionamento prospettato.

Vincoli di tutela sul territorio

Dalla documentazione rimessa e da verifiche d'ufficio non risultano interessati ambiti territoriali distinti e/o estesi soggetti a tutela ai sensi del P.U.T.T./P.

Con nota prot. 13147/99 del 27/12/99. l'Ufficio del Genio Civile di Bari ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001, con le prescrizioni di cui alla relazione geologica del Prof. Geom. A. Salvemini.

Per quanto attiene inoltre all'interessamento, al vertice nord-occidentale della zona in questione, per una modesta superficie, di area classificata a rischio nell'ambito del Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con delibera di CI. n.39 del 30/11/05. valgono le norme cogenti di cui al P.A.I.

medesimo, ex art.20 delle Norme Tecniche. Non sono stati segnalati ulteriori vincoli.

Si precisa infine che resta salva la necessità di ottemperare -in successiva fase di infrastrutturazione della zona- alle disposizioni della L.r. 12/04/2001 n.II. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" (v. Elenco B.3. voce B.3.a).

Sulla scorta di quanto innanzi esposto e puntualizzato, il S.U.R. prescrive e puntualizza conclusivamente quanto segue:

- A. L'attuazione degli interventi è subordinato alla formazione ed approvazione di un piano esecutivo unitario esteso all'intera zona oggetto della variante al P.R.G..
- B. Nell'ambito del piano esecutivo, va assicurata l'osservanza delle fasce di rispetto di pertinenza delle ferrovie, delle strade statali e della viabilità in generale, fissate dalle correlate disposizioni normative in materia (segnatamente: art. 49 del D.P.R. 753/1980 per le ferrovie e art.16 del Codice della strada).
- C. Con riferimento alle destinazioni d'uso ammissibili, considerato che le norme tecniche della variante al P.R.G. rinviano alla generalità delle attività produttive contemplate dall'art.27 della L. n.865/1971. ed atteso invece che le analisi e le ricognizioni operate ed i fabbisogni determinati fanno riferimento specificatamente al settore produttivo industriale-artigianale ed alle attività complementari (definite come attività relative alla commercializzazione all'ingrosso, all'artigianato di servizio, ai magazzini-frigorifero, al trasporto), nell'ambito della zona in argomento sono da escludersi insediamenti a carattere commerciale al dettaglio ed a carattere turistico, in quanto rispondenti a particolari settori di attività economica, non contemplati nell'ambito del presente procedimento.
- D. Per ogni lotto potrà essere consentito un singolo alloggio, per la residenza del titolare dell'azienda o del custode, con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive, a norma di quanto disposto dall'art. 51/p.2 della L.r. n. 56/1980.

E. Per quanto attiene all'interessamento, al vertice nord-occidentale della zona in argomento, per una modesta superficie, di area classificata a rischio nell'ambito del Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con delibera di C.I. n. 39 del 30/11/05. valgono le norme cogenti di cui al P.A.I. medesimo, ex art. 20 delle Norme Tecniche.

F. In fase di infrastrutturazione della zona dovrà ottemperarsi alle disposizioni della L.r. 12/04/2001 n. 11. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" (v. Elenco B.3. voce B.3.a).

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R. per il parere previsto dall'art. 16/co.8° della L.R. n. 56/1980. preordinato al provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, che in merito, con atto n. 25/2008 nell'adunanza del 15/05/2008. ha assunto parere favorevole all'argomento, facendo propria la relazione istruttoria S.U.R. n.12 del 24/04/08 e le prescrizioni nella stessa riportate.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. per l'individuazione della nuova zona per insediamenti produttivi "ZONA 1 OVEST", adottata dal Comune di Barletta con delibera di C.C. n.42 del 26/03/01, conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione S.U.R. n.12 del 24/04/08 ed al parere C.U.R. n. 25 del 15/05/08, in precedenza esposte.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL 'ART. 4 - COMMA 4° - LETTERA "d)" DELLA L.R. N. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta

delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. per l'individuazione della nuova zona per insediamenti produttivi "ZONA 1 OVEST", adottata dal Comune di Barletta con delibera di C.C. n. 42 del 26/03/01, conformemente agli esiti istruttori e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione S.U.R. n. 12 del 24/04/08 ed al parere C.U.R. n. 25 del 15/05/08. in precedenza richiamate e che, per economia espositiva, qui si intendono integralmente riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Barletta (BA). per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
